

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1372 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Tommaso FALAMESCA avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO FALAMESCA, Allenatore di Base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, tesserato per la società A.S.D. CITTA' DI VALMONTONE, in violazione dell'art 1 bis, commi 1 e 5 e dell'art 22, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (oggi trasfuso nell'art. 37, comma 1 del predetto Regolamento, come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13 giugno 2018), per aver svolto l'attività di allenatore della squadra Allievi Regionali della società Città di Valmontone nella gara Città di Valmontone - Atletico Zagarolo, svoltasi il 14 gennaio 2018 a Valmontone, pur essendo, a quella data, squalificato in virtù della sanzione applicata ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva di 40 giorni di squalifica come da C.U. n. 109/AA del 8 gennaio 2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso FALAMESCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Sig. Tommaso FALAMESCA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini